



COMUNE DI LATRONICO

(Provincia di Potenza)

REPUBBLICA ITALIANA

N. 3355 / 2021 di Repertorio

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIREZIONALE, ADIBITO A CENTRO ATTIVITA' MOTORIE E SERVIZI CONNESSI, PRESENTE NEL CENTRO SPORTIVO DI C.DA CALDA. CIG: 842289265C.

L'anno duemilaventuno, addì quattro del mese di agosto (04.08.2021), in Latronico e nella Casa Comunale, avanti a me Filomena Egidia CERVINO - Segretario Comunale - autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e ad autenticare le scritture private nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4° lett. c) del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, senza l'assistenza di testimoni per avervi i comparenti, che hanno i requisiti di legge, espressamente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso, si sono costituiti:

- da una parte Arch. Carmine CANDIA, nato a Castelsaraceno (PZ) il 18.05.1967 - Responsabile del Settore Urbanistica e Patrimonio del Comune di Latronico, C.F. n. 83000110763 e P.IVA n. 00753300763, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 comma 3° lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, di seguito denominato Comune di Latronico;

- dall'altra parte la Sig. Feliciano Celano, nata a Maratea (PZ) il 31/10/1983 e residente in Lauria (PZ) in contrada Mosella n. 26 - C.F. CLNFCN83R71E919N, Rappresentante Legale dell'associazione ASD KALIDARIUM, con sede in Latronico (PZ) via Preti - Agromonte Mileo n. 41 - C.F. 91013710768 e P.I. 02077550768;

Dell'identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario comunale sono personalmente certo.

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 02/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto di gestione della struttura e autorizzato il dott. Alessio Gallo, responsabile unico del procedimento nominato con Deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 30/01/2019, ad assumere gli atti necessari e di fornire gli indirizzi operativi conseguenti per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del centro Direzionale, adibito a centro attività motorie e servizi connessi presente nel centro sportivo di c.da Calda del Comune di Latronico mediante procedura ad evidenza pubblica;

- Con atto del Responsabile del settore Urbanistica e Patrimonio n. 151 del 03.09.2020 è stata assunta la Determina a contrarre, al fine di indire la gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del centro Direzionale, adibito a Centro di Attività motorie e servizi connessi, presente nel centro sportivo in contrada Calda del Comune di Latronico da aggiudicare con la procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2)

del predetto D.Lgs;

- In data 03/09/2020 è stato pubblicato il bando di prot. n. 8030 per l'espletamento della procedura di che trattasi, da tenersi sulla piattaforma ASMECOMM della Soc. ASMEL Consortile di cui questo Comune è socio;

- Nel termine prestabilito è pervenuta una sola offerta di un solo operatore economico partecipante;

- Con Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Patrimonio n. 181 del 15/10/2020, esecutiva ai sensi di Legge, è stata nominata la Commissione Giudicatrice;

- Con Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Patrimonio n. 5 del 12/01/2021, esecutiva ai sensi di Legge, sono stati approvati i verbali definitivi relativi all'affidamento in concessione del servizio di gestione del centro direzionale, adibito a centro attività motorie e servizi connessi, presente nel centro sportivo di c.da Calda all'Associazione ASD KALIDARIUM con sede in Latronico Via Preti Agromonte Mileo n. 41, per un periodo di anni dieci, e in conformità all'offerta tecnica presentata in sede di gara composta da piano gestionale tecnico sportivo, programma di gestione operativa e tecnico-manutentiva, piano di manutenzione, relazione illustrativa dell'esperienza maturata, tabella delle tariffe applicate, e per un canone complessivo di € 105.040,00 (centocinquemilaquaranta/00);

- Sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed è stata

approvata l' idoneità del Gestore a contrarre, sotto l'aspetto giuridico, tecnico-economico e finanziario, in rapporto ai servizi di che trattasi;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO

SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il Comune di Latronico, come sopra rappresentato, affida all'Associazione ASD KALIDARIUM con sede legale in Latronico (PZ) Via Preti Agromonte Mileo n. 41 - P.I. 02077550768- C.F. 91013710768 che accetta la concessione del servizio di gestione del centro direzionale, adibito a centro attività motorie e servizi connessi presente nel centro sportivo di c.da Calda, per un periodo di anni 10 (dieci) e per il canone complessivo di € 105.040,00 (centocinquemilaquaranta/00).

Il centro direzionale è costituito da un immobile così distinto:

- area all'aperto a servizio della struttura di circa mq 2790;
- strade di accesso e parcheggi comuni con le altre strutture presenti nel Centro Sportivo;
- Piano seminterrato con destinazione d'uso polifunzionale Bar-Discoteca-Sala da ballo di superficie lorda di circa mq 513;
- Piano terra con destinazione d'uso Centro Attività Motorie di superficie lorda circa di mq 513;

ART. 2- UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA

Il Concessionario è tenuto all'osservazione dell'allegato piano di utilizzo e conduzione tecnica presentato in sede di gara dal

Concessionario, inoltre:

- a) L'utilizzo della struttura, attrezzatura o arredo in essi esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali salvo espresse esclusioni;
- b) La struttura può essere messa a disposizione dai gestori per attività non di carattere sportivo, ma solo previa autorizzazione del Comune;
- c) Il calendario, l'orario e il tariffario devono, inoltre, essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico;
- d) L'affidatario prima di ammettere l'ingresso di utilizzatori agli impianti ed attrezzature sportive, deve accertarsi che siano state pagate le tariffe in vigore;
- e) Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle attrezzature sono curate e registrate dal Concessionario;
- f) Il Concessionario si impegna a rispettare il progetto di gestione presentato in sede di gara, parte integrante del presente contratto anche se materialmente non allegato, e dovrà perseguire, preferibilmente, una strategia di promozione rivolta ai giovani, agli over 65 ed ai disabili;
- g) Il concessionario risponde di tutte le violazioni che dovessero essere contestate.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Per ogni singola attività, diversa da quella per cui la struttura è data in gestione, il Concessionario ha l'obbligo di chiedere le

dovute autorizzazioni e provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.

2. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

3. L'organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

4. Il Concessionario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative/, di tempo libero.

5. Nell'organizzazione delle attività sportive all'interno della struttura il Concessionario sarà tenuto all'attuazione del progetto di gestione proposto in sede di gara e che si intende vincolante per il Concessionario stesso e la cui mancata esecuzione potrà essere motivazione, previa diffida, per la risoluzione della

convenzione da parte del Comune.

ART. 4 - CANONE E SPESE GESTIONE

1. È dovuto al Comune di Latronico un canone per ogni anno di durata della gestione, pari a Euro 10.504,00 (diconsi Euro diecimilacinquecentoquattro/00), da corrispondere in rate bimestrali posticipate entro il 15 del mese successivo ad ogni bimestre;

2. Il canone come sopra determinato deve essere rivalutato annualmente, anche in caso di riaffidamento, in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento ha decorrenza dalla data di consegna degli immobili e delle aree, acclarata mediante sottoscrizione di apposito verbale di consistenza. La durata della concessione sarà di anni 10 (dieci). E' escluso ogni tacito rinnovo. Il Comune può prorogare il termine finale della concessione, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo ulteriore rispetto alla scadenza contrattuale della durata massima di mesi 12 (dodici), al fine di consentire al Comune di procedere ad una nuova aggiudicazione. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimetro del patrimonio concesso e per lo scioglimento del soggetto affidatario, l'affidatario può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

ART. 6 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- Omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui al successivo art. 17;
- Accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;
- Reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
- Esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
- Mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- Cessione dell'affidamento;
- Locazione della struttura e parte di essa;

L'affidamento può essere revocato o sospeso nei seguenti casi:

- Per rilevanti motivi di pubblico interesse;
- Per gravi motivi di ordine pubblico;
- Per il venire meno della fiducia nei confronti dell'affidamento, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità del presente contratto;

L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termine di

legge, nei casi seguenti, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario, di cui all'allegato piano di conduzione tecnica e di utilizzo:

- a) Grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- b) Gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
- c) Rilevante scadenza del decoro della struttura sportiva;
- d) Grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- e) Gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione ordinaria e/o straordinaria offerto in sede di gara e migliorativa;
- f) Chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario;
- g) Reiterato mancato rispetto dell'orario di apertura;
- h) Mancato pagamento del canone dovuti all'Amministrazione Comunale.

L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo PEC all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve gestire la struttura nel rispetto delle

modalità indicate nel progetto gestionale proposto in sede di gara nonché della convenzione stipulata con il Comune. Il Concessionario solleva il Comune di ogni responsabilità relativa ai danni causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse e riconducibili alla responsabilità diretta del Concessionario. In conseguenza, durante gli orari di utilizzo, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso della struttura sportiva grava sul Concessionario che ne risponde pienamente e totalmente senza eccezioni e riserve.

Il Concessionario risponde di tutti i fatti riguardanti la gestione ed il comportamento del proprio personale, dei soci o di terzi presenti nella struttura a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi di legge, obbligandosi a tenere il Comune sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della concessione.

Il personale utilizzato dal Concessionario deve essere regolarmente assicurato o dotato di tutte le tutele previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge. Prima della consegna degli impianti ed al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico dell'affidatario. Quest'ultimo risponde in

ogni caso dell'opera di tutto il personale presente presso la struttura oggetto di gestione.

L'affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali e il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.

I poteri di gestione dell'affidatario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.

E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto della convenzione, salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa.

Il Concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione, dovrà garantire un'efficiente assistenza quotidiana dell'organizzazione:

- La sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico-spettatore, gruppi vari, scolaresche ecc.
- Il controllo dell'effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti e dei vari sodalizi utenti, delle necessarie concessioni e autorizzazioni, rilasciate a cura della direzione dell'affidatario;
- La riscossione delle quote previste dal tariffario;
- L'informazione all'utenza (garantendo una presenza minima di personale addetto) circa l'uso e la disponibilità della struttura;
- Il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;
- L'approntamento delle attrezzature sportive necessarie, in particolare per lo svolgimento delle attività programmate;

- La fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- Il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici, ecc);
- L'assolvimento con specifico personale di tutte le operazioni di pulizia giornaliera e programmata prevista (locali vari, pavimenti, ecc.) ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- L'esecuzione tempestiva di tutte le operazioni di pulizia e di manutenzione ordinaria e programmate di competenza.

ART. 8 - RISARCIMENTO DANNI

Il Comune si riserva il diritto al risarcimento dei danni che fossero derivati per inadempienze del gestore o per comportamenti che abbiano provocato la decadenza della gestione.

ART. 9 - INTERVENTI EDILIZI ESEGUITI DAL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto alla esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e agli adempimenti necessari alla funzionalità della struttura. Il Concessionario, anche in ottemperanza al suo progetto gestionale, si impegna inoltre, a realizzare le migliorie proposte in sede di gara con le modalità previste dalle leggi vigenti in materia. La realizzazione di tali opere deve essere eseguita a totale cura e spese del Concessionario, ivi inclusi, se previsti, gli oneri correlati all'accatastamento e quelli relativi all'ottenimento dell'agibilità.

Le opere che comportano modifiche dell'aspetto esteriore degli

impianti o la collocazione di macchinari speciali all'interno degli stessi, devono essere autorizzate dal Comune previa presentazione del relativo progetto ai competenti uffici tecnici comunali e fatte le opportune verifiche ai sensi della vigente normativa. Ai fini del rilascio dell'eventuale titolo abilitativo edilizio, il Comune impone la presentazione di un cronoprogramma e/o di una polizza fideiussoria e, in rapporto alla rilevanza degli interventi può prevedere il rispetto di particolari procedure per l'individuazione del soggetto esecutore in analogia a quanto previsto dal D.lgs n. 50/2016.

Le nuove opere realizzate si intendono acquisite in proprietà del Comune per accessione ai sensi dell'art. 934 cc senza che spetti al Concessionario alcuna indennità e/o compenso di sorta previsti dall'art. 936 c.c.. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dal Comune, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. c) del D.P.R n. 380/01.

E' fatto divieto al Concessionario di apportare modificazioni alla struttura, impianti, attrezzature, anche se di miglioria, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune.

E' espressamente vietato la cessione a terzi della presente gestione, nonché sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, le aree e le strutture oggetto di Concessione, pena la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 10 – UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA

L'intera struttura sportiva è messa a disposizione a titolo gratuito per iniziative e attività sociali, culturali, celebrative organizzate

dall'Amministrazione comunale, anche in collaborazione con associazioni senza scopo di lucro, nei giorni ed ore concordate, ovvero offerte in sede di gara, senza pregiudizio per le attività già programmate dal Concessionario.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE

1. la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, per l'importo di euro 10.504,00, pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria annuale n. 111850858 del 03/08/2021 della Società GRUOPAMA Assicurazioni S.p.a con sede legale in Roma agenzia di Potenza.

Lo svincolo della cauzione sarà autorizzata dal Comune dopo la scadenza del contratto di concessione, entro i successivi 90 giorni, se risulterà in contraddittorio fra le parti che il gestore ha ottemperato a tutti gli obblighi posti a suo carico.

Il gestore è tenuto a reintegrare la cauzione nel caso in cui la stessa sia stata in tutto o in parte incamerata o comunque escussa dal Comune, durante il corso della gestione, per le cause sopra citate, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto;

2. La sopra costituita ditta ha presentato, inoltre, polizza assicurativa n. 111853619 del 04/08/2021 della Società UNIPOLSAI S.p.a con sede legale in Bologna agenzia di Modugno, a copertura e a garanzia delle seguenti garanzie:

- Per Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.): € 5.000.000,00 per sinistri - incendi e atti vandalici cagionati alla struttura;

- Per infortuni sul lavoro R.C.O.: di € 5.000.000,00 per evento ed € 1.000.000,00 per persona.

ART. 12 – VIGILANZA E CONTROLLI

1- Il Comune di Latronico tramite l'ufficio Tecnico, eserciterà con i propri organi tutti i controlli e le verifiche che saranno necessarie per accertare gli adempimenti della presente convenzione. Detti controlli e verifiche avranno la cadenza ritenuta più idonea.

Laddove da tali controlli dovessero scaturire delle inadempienze o delle responsabilità da parte del gestore il funzionario incaricato provvederà ad inoltrare apposita relazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico per i necessari provvedimenti.

2 - Il Comune avrà libero accesso in qualsiasi momento alle aree e alle strutture, per verificarne la manutenzione e l'efficienza.

ART. 13 - MANUTENZIONI E UTENZE

Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie del centro Direzionale, nonché degli impianti che dovranno essere separate, a spese del gestore, dalle altre strutture presenti nel Centro Sportivo e volturate entro 30 giorni dalla consegna della stessa. Ove non fosse possibile separarle dalla fornitura principale rimane a carico del concessionario l'onere di provvedere ad installare dei sub contatori a norma di legge. In tal caso l'utente generale rimarrà a carico del Comune di Latronico o di uno dei Concessionari che provvederà ad addebitare al gestore i costi dei consumi annui previa lettura dei suddetti sub contatori.

Sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria,

di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'immobile, purchè non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del Concessionario.

Sono altresì a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria del verde, la pulizia delle aree esterne e dei marciapiedi perimetrali della struttura.

ART. 14 – TARIFFE

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture annesse, il Concessionario deve applicare ai terzi utilizzatori le tariffe proposte in sede di procedura concorrenziale e approvate dal Comune.

Ogni eventuale modifica delle tariffe dovrà essere motivata ed approvata dal Comune. I relativi importi sono introitati dal Concessionario a titolo di copertura di quota parte delle proprie spese.

In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti e in genere di tutti i servizi deve essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta) nel rispetto della normativa fiscale applicabile alla figura del Concessionario.

Le tariffe possono essere soggette, a partire dal secondo anno di gestione, a revisione, previa richiesta scritta di autorizzazione da parte del concessionario all'Amministrazione Comunale.

ART. 15 – ATTIVITA' ECONOMICHE COLLATERALI

1. Nell'ambito della gestione della struttura al Concessionario è

consentito:

a) L'esercizio di vendita di articoli sportivi;

b) L'esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;

c) Il diritto di esclusiva pubblicità;

d) L'organizzazione di manifestazioni ed eventi in genere;

e) La concessione a pagamento dell'uso di parte della struttura e/o locali annessi, di durata non superiore a 3 giorni, per manifestazioni o/e culturali, ricreative ecc., comunque sotto il controllo del Concessionario;

f) L'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;

2. Non è ammessa la locazione della struttura o di parte di essa;

3. Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore del Concessionario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

ART. 16 – GESTIONE ECONOMICA

Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria dell'affidatario, delle quali l'Amministrazione Comunale può prendere visione in ogni momento, lo stesso affidatario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata e in uscita.

Art. 17 - RENDICONTO DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario dovrà presentare annualmente al Comune di Latronico il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente dopo l'approvazione secondo quanto disposto dalla

normativa vigente. Il Comune di Latronico può chiedere spiegazioni, documentazioni ed eseguire ispezioni e controlli.

ART. 18 - PENALI E RISOLUZIONE

In caso di inadempienze non gravi alle disposizioni della concessione il Comune si riserva di applicare una penale nella misura compresa tra il 10% e il 20% del canone annuo di concessione, richiesta formalmente dal Comune. Il pagamento della penale viene richiesto al Concessionario e, in mancanza, entro 30 giorni dalla richiesta, viene introitato con incameramento della quota di cauzione necessaria di cui all'articolo 11; sarà cura del Concessionario provvedere al successivo reintegro della stessa.

In caso di gravi e reiterati inadempimenti agli obblighi della convenzione il Comune dichiara, previa diffida inoltrata al Concessionario, la risoluzione della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni.

ART. 19 - CONSEGNA E RESTITUZIONE DELL'IMPIANTO

1. Prima dell'inizio della gestione sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei mobili, in contraddittorio tra le parti.

2. Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale redatto con le stesse modalità. Gli eventuali danni ai beni mobili ed

immobili e gli eventuali ammanchi dei beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale.

Trascorso inutilmente il termine l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti e le strutture annesse. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale redatto con le stesse modalità.

ART. 20 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi verso terzi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici sono a carico del gestore, che ne è unico responsabile, con esclusione di ogni diritto e rivalsa di indennizzo nei confronti del Comune medesimo.

Il Gestore è altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di sicurezza del lavoro previste dalla normativa vigente per quanto riguarda eventuale personale dipendente.

ART. 21 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive collaterali sanciti dalla legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. viene disposto che:

a) L'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, deve rivolgersi al Concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo e di prenderne atto;

b) L'Amministrazione Comunale potrà attivare politiche di raccolta delle segnalazioni presso gli impianti sportivi quale, a titolo di esempio, la collocazione di una cassetta per doglianze o suggerimenti, al fine di controllare lo svolgimento della gestione.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese relative alla stipula della presente convenzione sono a carico del Gestore. Sono altresì a carico del Gestore tutti i tributi comunali previsti dalla legge.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dalla convenzione, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli Artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria (Foro di Lagonegro), con esclusione della competenza arbitrale.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia al "capitolato tecnico d'appalto" redatto dal Comune di Latronico ed allegato ai documenti di gara, alle modifiche ed integrazioni allo stesso presentate, in sede di gara, dal Gestore ed alla normativa sia particolare che generale regolante la materia. La suddetta documentazione tecnica si intende interamente riportata nel presente atto anche se non materialmente allegata.

Il presente atto, trattandosi di attività non rilevante ai fini dell'IVA

sarà sottoposto a registrazione in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 45 TU 26.06.1986, n.131 e 5, punto 2, della parte I della relativa tariffa.

Alla firma della presente convenzione si dà il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 27/04/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018.

Richiesto io Segretario rogante ho ricevuto questo pubblico atto, redatto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici su 21 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, mediante l'apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice della Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

IL CONCESSIONARIO

Feliciano CELANO

COMUNE DI LATRONICO

Arch. Carmine CANDIA

In presenza delle parti, io Segretario Comunale/Provinciale ufficiale rogante, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Firmato digitalmente: Dott.ssa Filomena Egidia CERVINO)